

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 luglio 2026, n. T00103

Designazione dei componenti di spettanza regionale del Consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A..

Oggetto: Designazione dei componenti di spettanza regionale del Consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica italiana;
- lo Statuto regionale, ed in particolare l'art. 41, comma 8 in tema di attribuzioni del Presidente della Regione Lazio;
- l'art. n. 2380 *bis* del Codice civile;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- l'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, il quale prevede che le disposizioni relative all'incandidabilità alle cariche elettive regionali si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dei rispettivi Presidenti e degli Assessori regionali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e successive modifiche;
- l'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a “*Ineleggibilità e incompatibilità dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti e delle società e altri enti privati a partecipazione regionale*”;
- l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a “*Disposizioni per la trasparenza*” e successive modifiche;
- il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, recante: “*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*”.
- il D.lgs. n. 39/2013 recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche;
- l’articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 relativo alla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione;
- l’articolo 2449 del Codice civile, rubricato “*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*”;
- la Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, approvata con D.G.R. n. 875/2022;
- il regolamento regionale 4 agosto 2016, n. 18, recante “*Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile*”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.”;

VISTE altresì:

- la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, in particolare l’articolo 24 che ha istituito la società a prevalente partecipazione pubblica denominata “*Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.*”;
- la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10, recante “*Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale*” e, in particolare, l’articolo 1 che ha assegnato alla società Sviluppo Lazio S.p.A. anche la gestione diretta delle attività svolte dalle società Fi.la.s. S.p.A., B.I.C. Lazio S.p.A., Unionfidi Lazio S.p.A. e Banca Impresa Lazio S.p.A., previa fusione per incorporazione e acquisizione delle azioni detenute da soci terzi;

ATTESO che:

- a far data dal 1° gennaio 2015 Sviluppo Lazio S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in Lazio Innova S.p.A. ai sensi della l.r. n. 10/2013, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 16/12/2014;
- la Regione Lazio partecipa al capitale di Lazio Innova con una quota azionaria pari all’80,50% dell’intero capitale sociale e le restanti quote azionarie, pari al 19,50%, sono possedute alla C.C.I.A.A. di Roma;
- la società Lazio Innova S.p.A. opera nei confronti dell’Amministrazione regionale secondo le modalità dell’*in house providing*;

VISTO lo statuto di Lazio Innova e, in particolare:

- l’articolo 12 comma 2, punto 1), in tema di compiti dell’Assemblea dei soci, che dispone quanto segue: “*Essa (l’Assemblea dei soci) provvede in via ordinaria a: 1) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, il Presidente determinandone i relativi compensi (...)*”;
- l’articolo 14, commi 1 e 2, dello statuto di Lazio Innova S.p.A., dispone quanto segue: “*La società è amministrata da un amministratore Unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall’assemblea e comunque in coerenza con le disposizioni di legge. La Regione Lazio ha comunque diritto di nominare un*

numero di consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione”;

- l'articolo 14, comma 3, dello statuto di Lazio Innova S.p.A. dispone che *“La nomina è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.”;*
- l'articolo 14, comma 7, dello statuto di Lazio Innova S.p.A. dispone che *“I componenti del consiglio di amministrazione salvo che l'assemblea determini una durata inferiore durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Gli amministratori possono essere rinnovati nella carica”;*
- l'articolo 14, comma 10, dello statuto di Lazio Innova S.p.A. dispone che *“Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuale nella misura determinata dall'assemblea degli azionisti”;*

ATTESO che ai sensi dell'articolo 11, del D.lgs. n. 175/2016:

- *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico” (comma 2);*
- *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. (...) La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15” (comma 3);*
- *“agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.” (comma 11);*

RICHIAMATI gli artt. 2 e 3 del succitato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che, in tema di *prorogatio* degli organi amministrativi, testualmente prevedono:

- *“Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti” (art. 2);*
- *“1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. 3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.” (art. 3);*

TENUTO CONTO che il rinnovo dell'organo amministrativo si rende necessario in quanto il precedente consiglio di amministrazione, nominato in data 14 settembre 2023, è scaduto con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, deliberata dall'assemblea dei soci in data 29 maggio 2026, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 28 maggio 2026, ed è attualmente in regime di *prorogatio*, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, co. 11, D.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 2 e 3 del succitato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

PRESO ATTO inoltre che, nell'ambito della succitata assemblea del 29 maggio 2026, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 28 maggio 2026, è stato altresì deliberato che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti tenuto conto:

- sia dell'indicazione del Presidente della Regione Lazio, con nota prot. n. 43008 del 16 gennaio 2026, sia delle valutazioni di adeguatezza organizzativa, effettuate sulla base degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, così come desunti dai bilanci d'esercizio della predetta società, dai quali emergono, con riferimento all'ultimo triennio (2023-2025), dei valori medi in linea con quelli riferiti al triennio precedente (2020-2022): valore della produzione (euro 36,01 milioni), investimenti (euro 48,46 milioni), numero dei dipendenti (n. 264), nonché dell'entità dei fondi gestiti dalla società per conto della Regione Lazio e finalizzati allo sviluppo del territorio e della occupazione (euro 1.020,41 milioni nell'anno 2025, euro 946,91 milioni nell'anno 2024, euro 1.009,52 milioni nell'anno 2023, con un incremento medio rispetto al precedente triennio 2020-2022);
- che la scelta dell'organo collegiale è funzionale anche alla necessità di garantire al socio di minoranza (C.C.I.A.A. di Roma) un rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione;
- che detta soluzione non comporta un aggravio dei costi della società, in quanto la stessa è già amministrata da un collegio composto da 3 consiglieri e che il costo della remunerazione che la società sostiene per l'organo amministrativo non potrà, a normativa vigente, oltrepassare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (euro 147.679,09), secondo quanto stabilito dall'art. 4 bis, co. 1, del regolamento regionale n. 18/2016;

PRESO ATTO che, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge regionale n. 10/2013, con determinazione 13 febbraio 2026, n. G01746, sulla base della nota del Presidente della Regione Lazio, agli atti prot. n. 43008 del 16 gennaio 2026, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature ai fini della designazione dei membri, di spettanza regionale, del Consiglio di amministrazione di LAZIO INNOVA S.p.A., e che detto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 17 febbraio 2026, con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato per le ore 23:59 del giorno 19 marzo 2026;

PRESO ATTO inoltre che:

- con Determinazione del Direttore Generale 13 febbraio 2026, n. G01746, ai sensi dell'art. 4 del succitato avviso, è stata nominata la Commissione per la verifica della ricevibilità delle domande pervenute e la valutazione dei candidati, finalizzata all'individuazione dei nominativi, in possesso dei requisiti di base di cui all'articolo 3 del medesimo avviso, da sottoporre al Presidente della Regione;
- con nota prot. n. 513061 del 15 maggio 2026, il Direttore Generale ha trasmesso al Capo di Gabinetto le risultanze degli esiti della commissione di valutazione ai fini della idoneità delle candidature per la designazione dei membri, di spettanza regionale, del Consiglio di amministrazione LAZIO INNOVA S.p.A., unitamente all'elenco dei candidati valutati idonei;
- ai sensi dell'art. 4, co. 3 dell'avviso pubblico in questione, *“La valutazione della commissione è finalizzata all'individuazione della rosa di nominativi, in possesso dei requisiti di base di cui all'articolo 3, da sottoporre al Presidente della Regione, il quale individuerà i candidati ritenuti più idonei a ricoprire la carica mediante conferimento di incarico fiduciario intuitu personae...”*;
- ai sensi dell'art. 4, co. 2, dell'avviso pubblico, *“[...] l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte della Regione nei confronti dei candidati e,*

corrispondentemente, la presentazione della domanda non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina..."

- ai sensi dell'art. 7 del succitato avviso pubblico, *"i componenti dell'organo amministrativo di spettanza regionale saranno designati dal Presidente della Regione con proprio decreto (art. 41, co. 8, Statuto Regione Lazio) e successivamente nominati dall'assemblea dei soci. Nella scelta degli amministratori la Regione assicura il rispetto dell'equilibrio di genere secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente."*;

VISTA la nota prot. n. 634979 del 19 giugno 2026, con la quale, all'esito della procedura sopra citata, il Presidente della Regione Lazio ha comunicato di aver individuato:

- il dott. Francesco Marcolini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'avv. Paola Pezzali, in qualità di consigliere di amministrazione;

VISTI i curricula del dott. Francesco Marcolini e dell'avv. Paola Pezzali, allegati alle istanze di partecipazione alla selezione in questione (rispettivamente note prot. n. 250486/2026 e n. 288907/2026) e valutati idonei dalla commissione;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, dal dott. Francesco Marcolini e dall'avv. Paola Pezzali, registrate, rispettivamente, in entrata al protocollo della Regione Lazio n. 250486/2026 e n. 288907/2026, conservate agli atti della Direzione regionale Ragioneria generale, attestanti, in particolare:

- la disponibilità alla designazione;
- la conoscenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data di rilascio, in quelle previste per gli amministratori di enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'articolo 1, comma 2; lettera c) del medesimo decreto;
- di non versare nelle cause di ineleggibilità e di decadenza, di cui all'art. 2382 del Codice civile;
- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, comma 97, della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12, ovvero di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale in carica;
- di non versare in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 1, c. 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12;
- di non incorrere in alcuna causa ostativa alla nomina ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 235/2012;
- di non essere lavoratore collocato in quiescenza;
- di non essere dipendente della Regione Lazio;
- di non essere un dipendente di una pubblica amministrazione;
- di non avere contenziosi pendenti con la Regione, tali da ingenerare conflitti di interessi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 371 e dell'art. 356, comma 6 del R.R. 1/2002 e ss.mm.;
- di non trovarsi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la società, fatta eccezione per il dott. Marcolini, attuale membro e presidente del c.d.a. di Lazio Innova, posizione che non costituisce causa di incompatibilità ai fini della designazione e della nomina di cui trattasi;
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all'incarico di che trattasi;
- l'eventuale percezione di compensi da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- di non ricoprire cariche elettive;

ACQUISITI agli atti della sopra citata Direzione regionale:

- con riferimento al dott. Francesco Marcolini:
 - il certificato del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 giugno 2026, contrassegnato con il n. 76741/2026/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 649446/2026;
 - il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 giugno 2026, acquisito agli atti regionali con prot. n. 649005/2026;
 - la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 30 giugno 2026;
 - la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 30 giugno 2026;
 - la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA, effettuata in data 22 giugno 2026;
 - la nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 650635/2026, concernente l'insussistenza di contenziosi pendenti tra la Regione ed il dott. Francesco Marcolini, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;
 - la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio – acquisita agli atti regionali con prot. n. 672225 del 01 luglio 2026, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;
- con riferimento all'avv. Paola Pezzali:
 - il certificato del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 giugno 2026, contrassegnato con il n. 76743/2026/R, acquisito agli atti regionali con prot. n. 648962/2026;
 - il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 24 giugno 2026, acquisito agli atti regionali con prot. n. 648974/2026;
 - la consultazione dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno effettuata in data 30.06.2026;
 - la consultazione dell'anagrafe storico dei Parlamentari della Repubblica, tramite il sito del Senato della Repubblica, effettuata in data 30.06.2026;
 - la visura delle camere di commercio d'Italia - Registro delle Imprese-Archivio ufficiale della CCIAA, effettuata in data 22.06.2026;
 - la nota dell'Avvocatura regionale, acquisita agli atti regionali con prot. n. 650635/2026, concernente l'insussistenza di contenziosi pendenti tra la Regione ed l'Avv. Paola Pezzali, al fine della verifica di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 371 e 356, c. 6, del vigente R.R. 1/2002;
 - la comunicazione dell'INPS - Direzione regionale Lazio – acquisita agli atti regionali con prot. n. 672225 del 01 luglio 2026, riguardante la verifica della sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato nel casellario delle posizioni previdenziali attive;

PRESO ATTO che, in sede di attività istruttoria, il Responsabile del procedimento ha verificato - sulla base delle dichiarazioni rese, della documentazione presentata nonché delle risultanze acquisite d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo - l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, fermo restando che l'esito dell'istruttoria, conclusa in

data 2 luglio 2026, non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che essendo rimessa al socio C.C.I.A.A. di Roma la designazione del terzo componente del Consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A., per quest'ultimo compete alla C.C.I.A.A. di Roma procedere alla previa verifica dell'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;

TENUTO CONTO che il compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, è disciplinato dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito TUSP, il quale stabilisce che: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta."*;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi del successivo comma 7 dell'art. 11 del TUSP, *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni ..."*;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013."*;

PRESO ATTO che il vincolo indicato dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, in base a diverse deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e all'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si applica agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP;

RILEVATO che la Regione, ancor prima dell'approvazione del decreto-legge 90/2014 si è dotata di una propria disciplina in materia attraverso il regolamento regionale n. 12/2014, abrogato e sostituito dal regolamento regionale n. 18/2016, recante: *“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile”*, adottato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, l.r. n. 4/2013 e modificato e integrato dal r.r. 30 aprile 2021 n. 9;

ATTESO che in base agli articoli 2 del r.r. n. 18/2016, LAZIO INNOVA S.p.A. è classificabile nella fascia n. 2, alla quale corrisponde:

- con riferimento all'art. 3 del succitato regolamento, un compenso massimo erogabile pari all'80% per cento del trattamento economico del Presidente della Regione per l'Amministratore unico o amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l'unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe;
- con riferimento all'art. 3 *bis* del succitato regolamento, un trattamento economico massimo erogabile per i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione che non siano investiti di particolari cariche, pari al 15% per cento del trattamento economico del Presidente della Regione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 4/2013, il trattamento economico mensile spettante al Presidente della Regione è pari ad euro 13.800,00 lordi;

RICHIAMATI, altresì, il co. 5 dell'art. 3 ed il co. 2 dell'art. 3 *bis* del r.r. n. 18/2016, con cui si stabilisce che i succitati limiti si riferiscono *“agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società”*, ed inoltre, *“In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell'ambito del limite massimo stabilito dall'assemblea dei soci”*;

CONSIDERATO altresì che l'art. 4 *bis* del r.r. n. 18/2016 (così come modificato dal r.r. n. 9/2021), dispone che:

- comma 1, *“(…) fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto l'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società di cui all'articolo 1, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*;
- comma 3, *“Fermo restando che il compenso massimo degli amministratori non può, in ogni caso, superare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. n. 175/2016, il limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, ai fini di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto*

dell'orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016";

PRESO ATTO che:

- il succitato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n.175/2016, non risulta ancora emanato;
- dalle risultanze contabili, con riferimento alla società in questione, il costo annuale massimo sostenibile per il compenso del consiglio di amministrazione, pari all'80% di quello complessivamente sostenuto nell'esercizio 2013 (euro 184.598,86), è quantificato in euro 147.679,09, da intendersi in modo complessivo come unico saldo composto da diverse sotto voci di costo (retributive, fiscali, previdenziali, assistenziali ecc...);

PRESO ATTO inoltre che:

- con la succitata nota n. 634979 del 19 giugno 2026, il Presidente della Regione ha fornito indicazioni in relazione ai compensi dei membri, di spettanza regionale, del nuovo Consiglio di Amministrazione della società LAZIO INNOVA S.p.A., prevedendo che *"il compenso per tale incarico è stabilito in conformità a quanto deliberato per il Consiglio di Amministrazione uscente"*;
- al C.d.A. uscente, l'Assemblea dei soci in data 13 settembre 2023, ha deliberato un compenso annuale di euro 24.500,00 per il Presidente del C.d.A. ed euro 22.000,00 per i membri del C.d.A., da intendersi entrambi al lordo e onnicomprensivi, esclusi oneri di legge;

RITENUTO alla luce di quanto sopra indicato, di designare quali componenti del consiglio di amministrazione, di spettanza regionale, della società LAZIO INNOVA S.p.A.:

- il dott. Francesco Marcolini, nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
- l'avv. Paola Pezzali, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di consigliere;

RITENUTO di proporre all'assemblea dei soci per i consiglieri designati, i seguenti compensi annuali lordi, onnicomprensivi, esclusi oneri di legge:

- dott. Francesco Marcolini, Presidente del consiglio di amministrazione, euro 24.500,00;
- avv. Paola Pezzali, consigliere, euro 22.000,00;

RITENUTO altresì di:

- invitare l'assemblea dei soci di LAZIO INNOVA S.p.A., nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 12 del vigente statuto societario, a riconoscere al consigliere di amministrazione, designato dal socio C.C.I.A.A. di Roma, il medesimo compenso annuale proposto all'avv. Paola Pezzali, pari ad euro 22.000,00, da intendersi al lordo e onnicomprensivi, esclusi oneri di legge;
- proporre il riconoscimento, inoltre, per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione potrà conferire ai sensi dell'articolo 15, co. 2, dello statuto societario, un importo da modulare in relazione alle deleghe che, in ogni caso, dovrà mantenere il costo che la società sostiene per il compenso dell'intero consiglio di amministrazione entro il limite stabilito dall'art. 4 bis del r.r. n. 18/2016, pari ad euro 147.679,09;

ATTESO che il compenso riconosciuto all'organo amministrativo di LAZIO INNOVA S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione;

RITENUTO di determinare la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di nomina del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci;

VISTO l'articolo 14 (*Nomina degli amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale*) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*", laddove al comma 1 dispone che "*qualora il Presidente della Regione provveda alla nomina di amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale, lo stesso ne informa la commissione consiliare competente in materia di bilancio, entro dieci giorni dalla nomina*";

ATTESO che la nomina riveste carattere fiduciario;

D E C R E T A

per i motivi esposti in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- di designare, ai sensi degli artt. 12 e 14 dello statuto societario, quali componenti, di spettanza regionale, del consiglio di amministrazione di LAZIO INNOVA S.p.A.:
 - il dott. Francesco Marcolini, nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione;
 - l'avv. Paola Pezzali, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di consigliere;
- di proporre all'Assemblea dei soci, per i consiglieri designati sopra citati, i seguenti compensi annuali lordi, onnicomprensivi, esclusi oneri di legge:
 - dott. Francesco Marcolini, Presidente del consiglio di amministrazione, euro 24.500,00;
 - avv. Paola Pezzali, consigliere, euro 22.000,00;
- di invitare l'assemblea dei soci di LAZIO INNOVA S.p.A., nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 12 del vigente statuto societario, a riconoscere al consigliere di amministrazione, designato dal socio C.C.I.A.A. di Roma, il medesimo compenso annuale riconosciuto all'avv. Pezzali, pari ad euro 22.000,00, da intendersi al lordo e onnicomprensivi, esclusi oneri di legge;
- di proporre il riconoscimento, inoltre, per le eventuali deleghe che il consiglio di amministrazione potrà conferire ai sensi dell'articolo 15, co. 2, dello statuto societario, un importo da modulare in relazione alle deleghe che, in ogni caso, dovrà mantenere il costo che la società sostiene per il compenso dell'intero consiglio di amministrazione entro il limite stabilito dall'art. 4 bis del r.r. n. 18/2016, pari ad euro 147.679,09;
- che la società monitori periodicamente il rispetto del sopra individuato limite previsto per il costo annuale dell'organo amministrativo, nonché degli ulteriori limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale nei confronti di chi riceve compensi a carico della finanza pubblica, fornendo - ai sensi dell'art. 4 del r.r. n. 18/2016 e dell'art. 5 della Direttiva in ordine alle attività di indirizzo e controllo sulle società controllate dalla Regione, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società *in house* (D.G.R. n. 875/2022) - specifica illustrazione nella relazione sulla remunerazione allegata al bilancio di esercizio, sentito il collegio sindacale;

- di stabilire la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e decorrenza dalla data di nomina del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea dei soci.
- che nel corso dell'incarico i componenti del Consiglio di amministrazione presentino annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 alla società LAZIO INNOVA S.p.A., tenuta ad effettuare i necessari controlli.
- di invitare la società ad adempiere agli obblighi pubblicazione previsti dall'articolo 14 del D.lgs. n. 33/2013.

Il compenso riconosciuto all'organo amministrativo di LAZIO INNOVA S.p.A. è posto a carico del bilancio della medesima società e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione.

Il presente decreto è trasmesso alla società e alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, innanzi al giudice ordinario.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca